

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 180-A-bis)
Urgenza

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE TRABUCCHI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

di concerto col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

col Ministro dell'Industria e del Commercio

col Ministro del Bilancio

col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro del Tesoro

col Ministro del Commercio con l'Estero

e col Ministro della Sanità

NELLA SEDUTA DEL 21 OTTOBRE 1958

(Rimesso dall'Assemblea alla Commissione, per un riesame, nella seduta del 17 dicembre 1959)

Comunicata alla Presidenza il 27 gennaio 1960

Istituzione di una imposta di fabbricazione sull'olio di oliva rettificato *B* e vigilanza fiscale sulle raffinerie di olio di oliva, sugli stabilimenti di estrazione con solventi di olio dalle sanse di oliva e sugli stabilimenti di confezionamento degli oli di oliva commestibili

N. B. - Il testo della Commissione, contenuto nel presente stampato, sostituisce quello allegato all'atto parlamentare n. 180-A.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Istituzione di una imposta di fabbricazione sull'olio di oliva rettificato B e vigilanza fiscale sulle raffinerie di olio di oliva, sugli stabilimenti di estrazione con solventi di olio dalle sanse di oliva e sugli stabilimenti di confezionamento degli oli di oliva commestibili

Art. 1.

L'olio di oliva rettificato B di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 27 settembre 1936, n. 1986, è soggetto al pagamento dell'imposta di fabbricazione nella misura di lire trecento per quintale di prodotto.

In eguale misura si applica la sovrimposta di confine sullo stesso prodotto importato dall'estero.

Art. 2.

Chiunque intende esercitare raffinerie di olio di oliva, stabilimenti di estrazione di olio con solventi dalle sanse di oliva, nonché stabilimenti o reparti di confezionamento di oli di oliva commestibili, deve presentare denuncia all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione e, per conoscenza, all'Istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competenti per territorio, nonché al Ministero dell'industria e del commercio, almeno venti giorni prima di iniziare la propria attività.

La denuncia da presentarsi all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, corredata dalla planimetria dei locali dello stabilimento e dallo schema degli impianti, deve essere redatta in doppio esemplare e deve indicare:

a) la denominazione della ditta o le generalità di chi la rappresenta;

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DELLA COMMISSIONE

Istituzione di una imposta di fabbricazione sull'olio di oliva e sull'olio di sansa rettificato e vigilanza fiscale sulle raffinerie di olio di oliva, sugli stabilimenti di estrazione con solventi di olio dalle sanse di oliva e sugli stabilimenti di confezionamento degli oli comuni commestibili

Art. 1.

L'olio di oliva rettificato e l'olio di sansa d'oliva rettificato sono soggetti ad imposta di fabbricazione nella misura di lire cento per ogni quintale di prodotto.

Identico.

Art. 2.

Chiunque intende esercitare raffinerie di olio di oliva o di sansa d'oliva, stabilimenti di estrazione di olio con solventi dalle sanse di oliva, nonché stabilimenti o reparti di confezionamento di olio d'oliva comune e di olio di sansa e d'oliva deve presentare denuncia all'Ufficio Tecnico delle imposte di fabbricazione e, per conoscenza all'Ufficio di Vigilanza del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste e al medico Provinciale, competenti per territorio, nonché al Ministero dell'Industria e Commercio, almeno venti giorni prima di iniziare la propria attività.

Identico.

a) *identico;*

b) se la ditta intende estrarre con solventi olio dalle sanse di oliva, rettificare olio di oliva od olio di sansa d'oliva, oppure prov-

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*).

b) la località in cui si trova la raffineria, lo stabilimento od il reparto;

c) le caratteristiche e la potenzialità dell'impianto, precisando il numero ed il tipo degli apparecchi installati;

d) il processo di lavorazione da seguire ed i prodotti che si intendono ottenere;

e) la potenzialità giornaliera di lavorazione;

f) la qualità e la quantità delle materie prime che le raffinerie intendono detenere per la produzione dell'olio di oliva rettificato B;

g) la quantità delle sanse di oliva che gli stabilimenti di estrazione di olio con solventi intendono detenere in fabbrica;

h) la quantità degli oli di oliva commestibili che si intendono confezionare;

i) i locali destinati a magazzini vincolati alla Finanza per la custodia dell'olio rettificato B.

Uguale denuncia deve essere presentata, entro venti giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, da chi già esercisce le raffinerie o gli stabilimenti di cui al primo comma.

Art. 3.

Chiunque esercisce le raffinerie, gli stabilimenti od i reparti indicati nel primo comma dell'articolo 2 deve munirsi di apposita licenza da rilasciarsi dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio.

Il diritto annuale di licenza è stabilito nella seguente misura:

a) lire 30.000 per le raffinerie di oli di oliva con annesso reparto per il funzionamento di oli di oliva commestibili;

b) lire 25.000 per le raffinerie di oli di oliva e per gli stabilimenti di estrazione dell'olio con solventi dalle sanse di oliva;

(Segue: *Testo della Commissione*).

vedere alle miscele necessarie per preparare olio d'oliva comune o di olio di sansa e di oliva;

c) *identico*;

d) *identico*;

e) il processo di lavorazione che sarà seguito;

f) *identico*;

g) la qualità e la quantità delle materie prime che gli stabilimenti e le raffinerie intendono detenere per la estrazione dell'olio dalle sanse d'oliva, per la rettificazione dell'olio d'oliva o di sansa d'oliva;

h) la quantità degli oli lampanti o rispettivamente degli oli lavati o estratti con solventi e delle sanse di oliva che gli stabilimenti intendono detenere in fabbrica;

i) la quantità e la qualità dell'olio d'oliva comune e di olio di sansa e d'oliva che si intendono confezionare;

l) i locali destinati a magazzini vincolati alla Finanza per la custodia degli oli rettificati di oliva e di sansa d'oliva.

Soppresso (vedi art. 59).

Art. 3.

Chiunque esercisce le raffinerie, gli stabilimenti o i reparti indicati nel primo comma dell'articolo 2 deve essere munito di apposita licenza annuale da rilasciarsi dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio.

La licenza annuale è rilasciata previo pagamento del diritto annuale di licenza nella misura di lire 50.000, distintamente per ciascuna delle attività previste dal primo comma dell'articolo 2.

b) *soppresso*.

(Segue: *Testo del Governo*).

c) lire 15.000 per gli stabilimenti od i reparti di confezionamento di oli di oliva commestibili.

Tale diritto deve essere versato alla competente Sezione di tesoreria provinciale nella seconda quindicina del mese di dicembre di ciascun anno e, per gli stabilimenti di nuovo impianto oppure che cambino titolare, prima del rilascio della licenza.

La licenza è valevole per la ditta, per lo stabilimento e per l'anno solare per cui è stata rilasciata.

Per l'anno 1958 si provvede alla riscossione del rateo afferente al periodo di tempo decorrente dal giorno della presentazione della denuncia.

Art. 4.

Chiunque esercisce le raffinerie o gli stabilimenti indicati nel primo comma dell'articolo 2 deve presentare, almeno cinque giorni prima di iniziare la lavorazione, al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, la dichiarazione di lavoro, in doppio esemplare, nella quale sono indicati:

a) la denominazione della ditta o le generalità di chi la rappresenta;

b) la località in cui si trova lo stabilimento;

c) il tempo continuativo, o distinto in vari periodi, in cui si intende dar corso alla produzione dell'olio di oliva rettificato B e dell'olio estratto dalle sanse nonchè al confezionamento degli oli di oliva commestibili;

d) la qualità e la quantità della materia prima da adoperare;

e) la qualità e la quantità dei prodotti da ottenere.

La ditta non può fabbricare o confezionare i prodotti di cui alla lettera e) del precedente comma in quantità maggiore di quella risultante dalla dichiarazione di lavoro, a

(Segue: *Testo della Commissione*).

c) *soppresso*.

Identico.

La licenza è valevole per la ditta, per lo stabilimento od il reparto e per la produzione richiesta e per il periodo compreso tra la data del rilascio ed il 30 settembre successivo.

Soppresso (vedi art. 60).

Art. 4.

Chiunque esercisce le raffinerie e gli stabilimenti o i reparti indicati nel primo comma dell'articolo 2 deve presentare almeno cinque giorni prima di iniziare la lavorazione, al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, la dichiarazione di lavoro, in doppio esemplare, nella quale sono indicati:

a) la denominazione della ditta e le generalità di chi la rappresenta;

b) la località in cui si trova lo stabilimento o il reparto;

c) il tempo continuativo, o distinto in vari periodi, in cui si intende dar corso alla estrazione dell'olio dalle sanse di oliva, alla produzione di olio di oliva o di sanse d'oliva rettificato, o al confezionamento dell'olio di oliva comune e dell'olio di sansa e d'oliva;

d) la qualità e la quantità delle materie prime da adoperare;

e) *identico*.

La ditta non può fabbricare o confezionare i prodotti di cui al primo comma dell'articolo 2 in quantità maggiore di quella risultante dalla dichiarazione di cui alla lettera

(Segue: *Testo del Governo*).

meno che non presenti, prima di proseguire la lavorazione, una dichiarazione suppletiva di lavoro per la produzione eccedente quella già dichiarata.

Art. 5.

È vietato produrre, importare, detenere e porre in vendita oli fluidi commestibili diversi da quelli di oliva e di semi.

Art. 6.

Le raffinerie di olio di oliva, gli stabilimenti di estrazione di olio con solventi dalle sanse di oliva e gli stabilimenti od i reparti di confezionamento degli oli di oliva commestibili sono soggetti a vigilanza continuativa della Finanza.

Gli oleifici nei quali si estrae per pressione olio dalle olive sono soggetti a vigilanza salaria della Finanza.

(Segue: *Testo della Commissione*).

e) del comma che precede, a meno che non presenti, prima di proseguire la lavorazione, una dichiarazione suppletiva di lavoro per la produzione eccedente quella già dichiarata.

Soppresso.

Art. 5.

Le raffinerie di olio d'oliva e di olio di sanse d'oliva; gli stabilimenti di estrazione di olio dalle sanse di oliva e gli stabilimenti e i reparti di confezionamento dell'olio comune d'oliva e dell'olio di sansa e d'oliva sono soggetti a vigilanza continuativa della Finanza.

Soppresso.

Art. 6.

Gli oleifici nei quali si estrae olio dalle olive per conto del titolare o di terzi o si esegue il lavaggio delle sanse di oliva e gli stabilimenti o reparti in cui si raccolgono fondami o sottoprodotti di olio d'oliva devono essere muniti di licenza rilasciata dalla Camera di commercio industria ed agricoltura competente per territorio, previo accertamento della idoneità tecnica e igienico-sanitaria dell'impianto effettuato dall'Ispettorato Provinciale Agrario e rispettivamente del Medico Provinciale competenti.

La licenza è annuale ed è valevole per la ditta, per lo stabilimento, per le specifiche lavorazioni e per il periodo compreso tra la data del rilascio ed il 30 settembre successivo. È rilasciata previo pagamento della tassa di concessione governativa nella misura di lire diecimila.

Art. 7.

Chiunque esercita saponifici o fabbrica comunque sapone deve essere munito di licenza da rilasciarsi dalla Camera di commer-

(Segue: *Testo del Governo*).

Art. 7.

È vietato introdurre nelle raffinerie di olio di oliva e nei locali, a qualunque uso destinati, annessi o intercomunicanti anche attraverso cortili, prodotti diversi:

- a) dall'olio di pressione « sopraffino vergine di oliva » e « fino di oliva »;
- b) dall'olio di oliva di pressione, con acidità non superiore al 4 per cento espressa in acido oleico, destinato alla raffinazione;
- c) dall'olio di oliva di pressione lampante, destinato alla raffinazione;
- d) dall'olio di oliva estratto con solventi dalle sanse, destinato alla raffinazione.

Nelle raffinerie in cui si trovino installati impianti per la lavorazione di oli di oliva e di oli di semi, è consentita la introduzione anche di semi oleosi e di oli di semi, purchè gli stessi siano immagazzinati in appositi locali vincolati alla Finanza.

Art. 8.

Il trasferimento dell'olio estratto con solventi dalle sanse di oliva può essere effettuato soltanto dallo stabilimento di produzione alla raffineria.

(Segue: *Testo della Commissione*).

cio industria ed agricoltura competente per territorio.

La licenza è annuale ed è valevole per la ditta, per lo stabilimento o per la fabbrica e per la produzione in essa indicata e per il periodo di un anno solare.

La licenza è rilasciata previo pagamento del diritto annuale di licenza nella misura di lire 20.000.

Art. 8.

Gli stabilimenti di estrazione di olio dalle olive, quelli in cui si raccolgono fondami e in genere sottoprodotti di olio d'oliva ed i saponifici sono soggetti a vigilanza saltuaria della finanza, salvo quanto disposto dall'articolo 12 del decreto-legge 31 ottobre 1956, n. 1194.

Art. 9.

È vietato introdurre negli stabilimenti in cui si estraggono oli dalle sanse di oliva, nelle raffinerie di olio di oliva e di olio di sansa d'oliva e negli stabilimenti o reparti in cui si provvede alla preparazione di olio comune di oliva e di olio di sansa e di oliva nonché nei locali, a qualunque uso destinati comunicanti o annessi, anche attraverso cortili con le suddette raffinerie o stabilimenti, prodotti diversi: dall'olio di oliva di pressione e dall'olio di oliva anche proveniente dalla lavatura delle sanse o rispettivamente da quello estratto con solventi dalle sanse di oliva, destinato alla raffinazione.

Le imprese che esercitano la spremitura o la lavorazione delle olive, la estrazione dell'olio dalle sanse d'olive e le raffinerie che producono olii rettificati di oliva o di sansa d'oliva non possono nello stesso reparto nè in locali ad esso comunque annessi o con esso comunicanti anche attraverso cortili, lavorare semi oleosi od oli di semi, se non in tempi distinti e separati.

Art. 10.

Il trasferimento dell'olio estratto con solventi dalle sanse di oliva non raffinato può essere effettuato soltanto dallo stabilimento di produzione alla raffineria o all'esportazio-

(Segue: *Testo del Governo*).

Il trasferimento dell'olio di cui al precedente comma deve avvenire col vincolo di apposita bolletta di accompagnamento, da rilasciarsi dall'agente di finanza preposto alla vigilanza dello stabilimento mittente.

L'olio estratto con solventi dalle sanse di oliva importato dall'estero deve essere avviato esclusivamente alle raffinerie di oli di oliva ed il suo trasferimento deve avvenire col vincolo della bolletta di accompagnamento, da rilasciarsi dalla competente Dogana.

La bolletta di accompagnamento deve indicare la natura, la quantità, la provenienza e la destinazione della merce, l'ora di partenza, gli estremi del mezzo di trasporto ed il nome del trasportatore.

Pervenuta la merce a destinazione, la bolletta deve essere consegnata all'agente di finanza addetto alla vigilanza della raffineria, che controlla la rispondenza dei dati indicati nella bolletta medesima.

Art. 9.

L'olio di oliva rettificato *B* di cui al precedente articolo 1 qualora, previo pagamento dell'imposta, non sia subito estratto dalla raffineria per essere ceduto agli stabilimenti di confezionamento o non sia immediatamente impiegato nella stessa raffineria, deve essere custodito in apposito magazzino vincolato alla Finanza. Da tale magazzino può essere di volta in volta prelevato, dopo avere assolto l'imposta, a richiesta del fabbricante, per essere impiegato negli usi commestibili o per essere ceduto a ditte confezionatrici.

L'olio di oliva rettificato *B* destinato alla esportazione può essere estratto con bolletta di cauzione.

(Segue: *Testo della Commissione*).

ne e deve avvenire col vincolo di apposita bolletta di accompagnamento da rilasciarsi dall'agente di finanza preposto alla vigilanza dello stabilimento mittente.

Identico.

Identico.

Pervenuta la merce a destinazione, la bolletta deve essere consegnata all'agente di finanza addetto alla vigilanza della raffineria, che deve controllare la rispondenza dei dati indicati nella bolletta medesima.

Se l'olio trasferito è destinato alla esportazione la bolletta deve essere consegnata e la merce controllata dagli Uffici doganali di frontiera, i quali devono constatare che la merce sia effettivamente trasportata fuori del territorio dello Stato.

Art. 11.

L'olio di oliva rettificato e l'olio di sansa d'oliva rettificato qualora non siano subito estratti dalla raffineria, previo pagamento della imposta di fabbricazione di cui all'articolo 1, per essere ceduti agli stabilimenti di confezionamento o non siano immediatamente impiegati nella stessa raffineria devono essere custoditi in apposito magazzino vincolato alla Finanza. Da tale magazzino possono essere di volta in volta prelevati previo pagamento dell'imposta di fabbricazione, a richiesta del fabbricante per essere impiegati negli usi commestibili o per essere ceduti a ditte confezionatrici.

L'olio di oliva rettificato o l'olio di sansa d'oliva rettificato destinati alla esportazione possono essere estratti con bolletta di cauzione.

(Segue: *Testo del Governo*).

Art. 10.

La circolazione dell'olio d'oliva rettificato *B* è soggetta, in tutto il territorio dello Stato, al vincolo della bolletta di legittimazione, che deve, tra l'altro, portare l'indicazione dell'uso al quale il prodotto è destinato, il nominativo del trasportatore e gli estremi del mezzo di trasporto.

Art. 11.

La fabbricazione dell'olio di oliva rettificato *A*, la fabbricazione dell'olio di oliva rettificato *B* e la raffinazione degli oli di semi debbono essere effettuate in tempi distinti l'una dall'altra, a meno che le lavorazioni relative non avvengano in locali separati e non comunicanti tra loro.

Art. 12.

Negli stabilimenti in cui si produce olio estratto con solventi dalle sanse di oliva e nei locali annessi o intercomunicanti anche attraverso cortili, a qualunque uso destinati, è vietata la detenzione di materie prime diverse dalle sanse di oliva.

Negli oleifici in cui si producono oli di oliva per pressione e nei locali annessi o intercomunicanti anche attraverso cortili, a qualunque uso destinati, è vietata la detenzione di semi e frutti oleosi diversi dall'oliva nonchè di materie grasse di qualsiasi natura e provenienza.

Negli stabilimenti o reparti di confezionamento è vietata la detenzione di materie grasse di qualsiasi natura e provenienza diverse dagli oli di oliva e dagli oli di semi commestibili.

Il confezionamento degli oli di oliva commestibili deve essere effettuato in locali separati o in tempi distinti dal confezionamento degli oli di semi commestibili.

(Segue: *Testo della Commissione*).

Art. 12.

La circolazione dell'olio d'oliva rettificato, dell'olio di sansa d'oliva rettificato e dell'olio comune d'oliva e dell'olio di sansa e di oliva è soggetta in tutto il territorio dello Stato al vincolo della bolletta di legittimazione, bolletta che deve, fra l'altro portare la indicazione dell'uso al quale il prodotto è destinato, il nominativo del trasportatore, gli estremi del mezzo di trasporto e la data nella quale il trasporto si effettua.

Art. 13.

La estrazione dell'olio dalle sanse d'oliva, la fabbricazione dell'olio di oliva rettificato, quella dell'olio di sansa d'oliva rettificato e la preparazione dell'olio comune d'oliva e dell'olio di sansa e d'oliva devono essere effettuate in tempi distinti l'una dall'altra e in reparti separati e non comunicanti tra di loro.

Art. 14.

Negli stabilimenti in cui si produce olio di oliva o olio estratto con solventi dalle sanse di oliva e nei locali annessi o intercomunicanti anche attraverso cortili, a qualunque uso destinati è vietata la detenzione di materie prime diverse dalle olive e dalle sanse di oliva.

Nelle raffinerie di olio di oliva o di olio di sanse e negli stabilimenti o reparti in cui si prepara olio comune d'oliva e olio di sansa e di oliva è vietata la detenzione di materie prime diverse dagli oli vergini di oliva e degli oli di oliva lampanti o degli oli di oliva lavati o degli oli prodotti con solventi dalle sanse di oliva occorrenti per le specifiche lavorazioni.

Negli oleifici o nei reparti in cui si producono o si confezionano oli di oliva vergini, si estraggono oli dalle sanse, si rettificano olio d'oliva e olio di sanse d'oliva o si prepara olio comune d'oliva e olio di sansa e di oliva o nei locali annessi o intercomunicanti,

(Segue: *Testo del Governo*).

Art. 13.

Gli esercenti le raffinerie, gli stabilimenti e gli oleifici di cui al precedente articolo 6, debbono tenere aggiornato in fabbrica un registro di carico e scarico.

Nella parte del « carico » sono specificati, distinti per qualità, i quantitativi delle materie introdotte in fabbrica e dei prodotti ottenuti dalla lavorazione e, nella parte dello « scarico », i quantitativi dei prodotti estratti dallo stabilimento, con la indicazione dei destinatari e degli estremi del documento di accompagnamento, ove prescritto.

I registri di carico e scarico debbono essere, prima dell'uso, numerati e vidimati dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio.

Art. 14.

Gli esercenti le raffinerie di cui all'articolo 6, primo comma, debbono prestare una cauzione ragguagliata al 10 per cento della imposta corrispondente alla quantità massima dell'olio rettificato *B* che intendono detenere in deposito.

Gli esercenti gli stabilimenti di estrazione di olio con solventi dalle sanse di oliva debbono prestare una cauzione pari all'ammontare dell'imposta gravante sull'olio di oliva

(Segue: *Testo della Commissione*).

Art. 15.

Gli esercenti le raffinerie di olio d'oliva, di sanse d'oliva gli stabilimenti in cui si procede alla estrazione di olio dalle sanse d'oliva e gli stabilimenti od i reparti di confezionamento di olio comune d'oliva e d'olio di sansa e d'oliva debbono tener aggiornato in fabbrica un registro di carico a scarico.

Nella parte del « carico » sono specificati, distinti per qualità, i quantitativi delle materie prime e prodotti introdotti in fabbrica e dei prodotti ottenuti dalle lavorazioni e, nella parte dello « scarico » i quantitativi dei prodotti estratti dallo stabilimento, con le indicazioni dei destinatari e degli estremi del documento di accompagnamento, quando è prescritto.

Identico.

I quantitativi dei prodotti segnati a carico od a scarico devono essere verificati, all'atto in cui avviene il movimento, dall'agente incaricato della vigilanza fiscale dello stabilimento.

Art. 16.

Gli esercenti gli stabilimenti per la produzione dell'olio di oliva o di sansa d'oliva rettificato o per l'estrazione dell'olio dalle sanse d'oliva, e gli stabilimenti o reparti di confezione di cui all'articolo 5 debbono prestare una cauzione ragguagliata al 10 per cento della imposta corrispondente alla quantità massima di olio rettificato che intendano tenere in deposito.

Gli esercenti gli stabilimenti per la produzione di olio d'oliva o di sansa d'oliva rettificato, debbono prestare una cauzione pari all'ammontare dell'imposta gravante sull'olio

(Segue: *Testo del Governo*).

rettificato *B* ottenibile dall'olio di sansa prodotto nelle ventiquattro ore.

La cauzione viene prestata nel termine fissato dall'Amministrazione finanziaria e nei modi indicati nell'articolo 36 del decreto legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito nella legge 3 dicembre 1948, n. 1388.

Art. 15.

Le spese relative alla vigilanza fiscale continuativa presso gli stabilimenti di cui all'articolo 6, primo comma, sono a carico delle ditte interessate.

Art. 16.

Nei locali per la vendita al minuto è consentito detenere e vendere o solo oli di oliva o solo oli di semi.

Qualora in uno stesso locale per la vendita al minuto si detengano e si vendano oli di oliva e oli di semi, almeno uno dei due tipi di detti oli deve essere detenuto e venduto confezionato in recipienti chiusi e muniti di suggello di garanzia, applicato in modo tale da impedire che il contenuto del recipiente possa essere estratto senza la rottura del suggello stesso.

Sui recipienti debbono risultare, con caratteri indelebili, ben visibili ed in lingua italiana, la denominazione del prodotto secondo quanto previsto dalle norme vigenti, la capacità od il peso netto, il nome ed il cognome o la ragione o denominazione sociale del confezionatore ed il luogo dello stabilimento di confezionamento.

Nella vendita al minuto in forma ambulante entrambi i tipi di detti oli debbono essere detenuti e venduti confezionati in recipienti secondo le norme di cui ai precedenti commi.

Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° settembre 1959.

(Segue: *Testo della Commissione*).

rettificato, d'oliva o sansa d'oliva producibile, nelle ventiquattro ore.

La cauzione viene prestata nel termine previsto dall'Amministrazione finanziaria e nei modi indicati nell'articolo 36 del decreto legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito nella legge 3 dicembre 1948, n. 1388.

Art. 17.

Le spese relative alla vigilanza fiscale continuativa presso gli stabilimenti di cui all'articolo 5 sono a carico delle ditte interessate.

Art. 18.

Gli oli rettificati di oliva e di sansa d'oliva ancorchè miscelati con olio d'oliva vergine di pressione, l'olio comune d'oliva e l'olio di sansa e d'oliva e gli oli di semi, possono essere estratti dalla fabbrica ed inviati al consumo esclusivamente in confezioni chiuse e munite di suggelli di garanzia applicati in modo tale da impedire che il contenuto del recipiente possa essere estratto senza la rottura del suggello stesso. Sui recipienti devono risultare con caratteri indelebili, ben visibili ed in lingua italiana, la denominazione del prodotto secondo le norme vigenti, la capacità del recipiente ed il peso netto della merce, il nome cognome o la ragione o denominazione sociale del confezionatore ed il luogo dello stabilimento di confezionamento.

Qualora in uno stesso locale per la vendita al minuto o in locali tra loro comunicanti si detengano e vendano oli di oliva e oli di semi, almeno uno dei due tipi di olio deve essere venduto e consegnato confezionato in recipienti chiusi e muniti di suggello di garanzia, applicato in modo da impedire che il contenuto del recipiente possa essere estratto senza la rottura del suggello stesso. Sui recipienti devono essere scritte in caratteri indelebili le indicazioni di cui al secondo comma del presente articolo. Devono essere indicate anche le generalità e la residenza del produttore e la sede dello stabilimento di pro-

(Segue: *Testo del Governo*).

Art. 17.

Nella verifica dei depositi istituiti presso le raffinerie e gli stabilimenti o reparti di confezionamento degli oli di oliva commestibili è ammessa una differenza, per calo o dispersione, di olio di oliva rettificato *B*, tra la giacenza reale e la rimanenza contabile non superiore alla misura dello 0,50 per cento, riferita al peso di tale olio estratto dai suddetti depositi e destinato al confezionamento di olio di oliva commestibile.

Art. 18.

Le raffinerie di olio di oliva e di olio di semi non devono avere comunicazioni di sorta, sia anche attraverso cortili o tubazioni, con i saponifici od altri stabilimenti in cui si impiegano materie grasse di qualsiasi natura e provenienza.

La disposizione del precedente comma si applica a decorrere dal novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 19.

Le violazioni delle disposizioni della presente legge sono accertate mediante processo verbale.

L'accertamento delle violazioni, oltre che agli ufficiali ed agenti indicati nel titolo II, Capo 2°, della legge 7 gennaio 1929, n. 4,

(Segue: *Testo della Commissione*).

duzione dell'olio se questo sia immesso in recipienti a cura di confezionatore diverso dal produttore.

Nella vendita al minuto in forma ambulante tutti gli oli commestibili, senza eccezione, debbono essere detenuti e venduti confezionati in recipienti chiusi e sigillati secondo le norme dei precedenti commi.

Art. 19.

Nella verifica dei depositi istituiti presso gli stabilimenti di estrazione dell'olio dalle sansa d'oliva, le raffinerie e gli stabilimenti e reparti di confezionamento degli oli d'oliva commestibili è ammessa una differenza per calo o dispersione, tra i dati di olio di sansa d'oliva o di oliva rettificato risultanti dal libro di carico e scarico e quelli di cui è constatata la giacenza in deposito non superiore alla misura dello 0,50 per cento, riferita al peso totale dell'olio estratto dai depositi e destinato al confezionamento dell'olio d'oliva commestibile.

Art. 20.

Gli oleifici, le raffinerie di olio di oliva o di sansa d'oliva e quelle di olio di semi non devono aver comunicazioni di sorta, sia anche attraverso cortili e tubazioni, con saponifici od altri stabilimenti in cui si impiegano materie grasse di qualsiasi natura o provenienza.

Soppresso.

Art. 21.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*).

spetta, nei limiti delle attribuzioni stabilite nella predetta legge, anche:

a) ai funzionari dell'Amministrazione finanziaria, muniti della speciale tessera di riconoscimento;

b) agli ufficiali ed agenti di cui agli articoli 41 e 46 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, contenente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari.

I processi verbali di accertamento dei reati di natura fiscale sono dagli ufficiali, funzionari ed agenti scopritori trasmessi all'Intendenza di Finanza competente, per l'ulteriore corso.

La disposizione dell'articolo 33, primo comma, della legge 7 gennaio 1929, n. 4, si applica anche alle violazioni della presente legge.

Art. 20.

Gli addetti alla vigilanza, agli effetti dell'applicazione della presente legge, hanno diritto di accedere liberamente, sia di giorno che di notte, nelle raffinerie di olio di oliva, negli stabilimenti di estrazione di olio con solventi dalle sanse di oliva, negli oleifici nei quali si estrae per pressione olio dalle olive, nonchè negli stabilimenti o reparti di confezionamento degli oli di oliva commestibili e negli esercizi di minuta vendita di detti oli nonchè di eseguire riscontri ed inventari, di esaminare i registri ed i documenti prescritti dall'Amministrazione finanziaria, di prelevare campioni dei prodotti esistenti e di effettuare ogni altra operazione di vigilanza e di controllo.

Gli esercenti hanno l'obbligo di assistere gli agenti preposti alla vigilanza e di agevolarne le operazioni, fornendo anche la mano d'opera ed i mezzi occorrenti.

(Segue: *Testo della Commissione*).

Art. 22.

Gli addetti alla vigilanza, agli effetti della applicazione della presente legge hanno diritto di accedere liberamente, sia di giorno che di notte, nelle raffinerie di olio di oliva o di sansa d'oliva negli stabilimenti di estrazione di olio con solventi dalle sanse di oliva, negli oleifici nei quali si estrae per pressione olio dalle olive o si procede alla lavatura delle sanse, nonchè negli stabilimenti o reparti di confezionamento dell'olio comune di oliva e dell'olio di sansa e d'oliva nei depositi di detti oli a qualunque uso destinati, negli esercizi di vendita all'ingrosso o al minuto, di detti oli, nonchè di eseguire ispezioni, riscontri ed inventari, di esaminare i registri e i documenti prescritti dall'Amministrazione finanziaria, di prelevare campioni e di effettuare ogni altra operazione di vigilanza e di controllo.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*).

Art. 21.

Le controversie sulla qualificazione dei prodotti, agli effetti della presente legge, sono definite con la procedura per la risoluzione delle controversie doganali.

Art. 22.

Le somme, dovute per effetto dell'applicazione della presente legge e non pagate, sono riscosse dal Ricevitore doganale con le norme del Testo Unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

L'atto di opposizione alla ingiunzione di pagamento di cui al Testo Unico citato nel precedente comma non è valido se non è preceduto dal versamento della somma richiesta.

Art. 23.

L'azione per il recupero dei tributi previsti dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui si sarebbe dovuto eseguire il pagamento.

La prescrizione per l'azione civile è interrotta quando venga esercitata l'azione penale. In questo caso, il termine utile di cinque anni decorre dalla data in cui il decreto o la sentenza, pronunciata nel procedimento penale, siano divenuti irrevocabili.

Art. 24.

Il credito dello Stato per le imposte e per i diritti previsti dalla presente legge ha privilegio, a preferenza di ogni altro creditore, sulle materie prime, sui prodotti, sul macchinario e sul materiale mobile, anche se di proprietà di terzi, esistente nelle fabbriche e nei magazzini annessi o in altri locali, comunque soggetti a vigilanza fiscale.

(Segue: *Testo della Commissione*).

Art. 23.

Identico.

Art. 24.

Identico.

Art. 25.

Identico.

Art. 26.

Il credito dello Stato per le imposte e per i diritti previsti dalla presente legge nonchè per le pene pecuniarie conseguenti alle violazioni delle norme di cui alla presente legge ha privilegio, a preferenza di ogni altro creditore sulle materie prime, sui prodotti, sul macchinario e sul materiale mobile, anche se di proprietà di terzi, esistente nelle fabbriche e nei magazzini annessi o in altri locali comunque soggetti a vigilanza fiscale.

(Segue: *Testo del Governo*).

Art. 25.

Qualora, in sede di verificaione dei depositi di cui all'articolo 17, la differenza, per calo o dispersione, di olio rettificato *B* superi lo 0,50 per cento ma non l'1 per cento oltre il calo, l'esercente è tenuto a corrispondere l'imposta di fabbricazione sulla quantità che eccede il calo stesso.

Se la differenza riscontrata eccede l'1 per cento oltre il calo, l'esercente è punito, indipendentemente dal pagamento dell'imposta di fabbricazione relativa alla totale deficienza riscontrata, con la multa non minore del doppio nè maggiore del decuplo dell'imposta stessa.

Se nelle verificazioni dei depositi di cui all'articolo 17 si rinvencono eccedenze di olio di oliva rettificato *B* in confronto delle risultanze dei registri di carico e scarico o comunque non giustificate da regolare bolletta di legittimazione, l'esercente è punito, indipendentemente dal pagamento del tributo, con la multa non minore del doppio nè maggiore del decuplo dell'imposta dovuta sulle quantità eccedenti accertate. In tal caso la multa non deve essere inferiore a lire cinquecentomila.

Art. 26.

L'esercente che viola le norme di cui all'articolo 18 è punito con la multa da lire cinquecentomila a lire tre milioni.

Art. 27.

Chiunque clandestinamente fabbrica olio di oliva rettificato *B* o estrae con solventi olio dalle sanse di oliva è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da lire cinquecentomila a lire cinque milioni.

(Segue: *Testo della Commissione*).

Art. 27.

Qualora in sede di verificaione dei depositi di cui all'articolo 19 la differenza per calo o dispersione di olio di oliva o di sansa di oliva rettificato superi lo 0,50 per cento ma non l'1,50 per cento l'esercente è tenuto a corrispondere la imposta di fabbricazione sulla quantità che eccede il calo ammesso.

Se la differenza riscontrata eccede l'1,50 per cento, l'esercente è punito, indipendentemente dal pagamento della imposta di fabbricazione relativa alla totale deficienza riscontrata, con l'ammenda non minore del doppio nè maggiore del decuplo della imposta stessa.

Se nelle verificazioni dei depositi, stabilimenti o reparti di cui all'articolo 19 si rinvencono eccedenze di olio d'oliva o di olio di sansa d'oliva rettificato o di olio comune d'oliva e di olio di sansa e d'oliva in confronto delle risultanze dei registri di carico e scarico o comunque non giustificate da regolare bolletta di legittimazione, l'esercente è punito indipendentemente dal pagamento del tributo con la ammenda non minore del doppio, nè maggiore del decuplo della imposta dovuta sulle qualità eccedenti accertate. In ogni caso la ammenda per eccedenze riscontrate non può essere inferiore a lire cinquecentomila.

Art. 28.

L'esercente che viola le norme di cui all'articolo 20 è punito con la ammenda da lire cinquecentomila a lire tre milioni.

Art. 29.

Chiunque clandestinamente rettifica olio di oliva oppure olio di sansa d'oliva o estrae con solventi olio dalle sanse di oliva, o provvede a preparare olio comune d'oliva e di olio di sansa e d'oliva, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da lire cinquecentomila a lire cinque milioni.

Il tentativo è punito con la stessa pena del reato consumato.

(Segue: *Testo del Governo*).

È considerata fabbrica clandestina anche la sola esistenza, nei locali di fabbrica o in locali annessi od attigui, di apparecchi o meccanismi di produzione di materie prime ovvero di prodotti semilavorati o finiti, prima della denuncia di cui al precedente articolo 2.

Gli apparecchi, i macchinari, i prodotti e le materie prime oggetto della violazione di cui al primo comma del presente articolo sono soggetti a confisca ai sensi dell'articolo 116 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424.

Art. 28.

Per il ritardato pagamento del tributo è applicata l'indennità di mora del 6 per cento. Detta indennità è ridotta al 2 per cento quando il pagamento avvenga entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine.

Art. 29.

Chiunque sottrae o tenta di sottrarre, con qualunque mezzo, l'olio di oliva rettificato *B* di cui all'articolo 1 della presente legge, all'accertamento dell'imposta di fabbricazione è punito, indipendentemente dal pagamento dell'imposta dovuta, con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa o che sarebbe stata evasa. La multa non può essere inflitta in misura inferiore a lire cinquecentomila.

Il prodotto sottratto al pagamento dell'imposta ed i mezzi adoperati per compiere la frode sono confiscati ai sensi dell'articolo 116 della legge doganale 25 settembre 1940, numero 1424.

Il tentativo è punito con la stessa pena stabilita per il reato consumato.

Il condannato incorre nel ritiro della licenza.

Art. 30.

Chiunque prepara olio rettificato *B* o olio estratto con solventi dalle sanse di oliva in tempi diversi da quelli indicati nella dichiara-

(Segue: *Testo della Commissione*).

Identico.

Identico.

Art. 30.

Identico.

Art. 31.

Chiunque sottrae o tenta di sottrarre con qualunque mezzo l'olio di oliva rettificato o l'olio di sansa d'oliva rettificato all'accertamento della imposta di fabbricazione è punito indipendentemente dal pagamento della imposta dovuta, con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa o che sarebbe stata evasa. La multa non può essere inflitta in misura inferiore a lire 500.000.

Identico.

Identico.

In casi di particolare gravità il Giudice investito del processo penale può ordinare la sospensione della licenza.

Art. 32.

Chiunque produce olio di oliva rettificato, olio di sansa d'oliva rettificato, od olio estratto con solventi dalle sanse di oliva, oppure

(Segue: *Testo del Governo*).

zione di lavoro di cui al precedente articolo 4 od omette di presentare tale dichiarazione, oppure la presenta inesatta, è punito con la multa da lire duecentomila a lire cinquecentomila.

Art. 31.

Chiunque trasporta o fa trasportare olio estratto con solventi dalle sanse di oliva senza la bolletta di accompagnamento o con bolletta irregolare è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire un milione a lire tre milioni.

La stessa pena si applica al trasportatore che non consegna alla raffineria destinataria l'olio estratto con solventi dalle sanse di oliva.

Chiunque trasporta o fa trasportare olio di oliva rettificato *B* senza la prescritta bolletta di legittimazione o con bolletta non più valida o redatta in modo incompleto è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire un milione a lire tre milioni.

Art. 32.

Chiunque manomette o altera in qualsiasi modo i congegni, i bolli o i sigilli posti dall'Amministrazione finanziaria è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire cinquecentomila a lire due milioni.

(Segue: *Testo della Commissione*).

prepara olio comune d'oliva e olio di sansa e d'oliva in tempi diversi da quelli indicati nella dichiarazione di lavoro di cui al precedente articolo 4 od omette di presentare tale dichiarazione è punito con la ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000.

Art. 33.

Chiunque trasporta o fa trasportare olio estratto con solventi dalle sanse di oliva senza la bolletta di accompagnamento o con bolletta irregolare od incompleta è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire un milione a lire tre milioni.

Identico.

Chiunque trasporta o fa trasportare olio di oliva rettificato od olio di sansa d'oliva rettificato senza la prescritta bolletta di legittimazione o con bolletta non più valida, irregolare o redatta in modo incompleto è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire un milione a lire tre milioni.

Art. 34.

Chiunque contravviene alle disposizioni di cui all'articolo 6 della presente legge è punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000.

Art. 35.

Chiunque contravviene alle disposizioni di cui all'articolo 7 è punito con l'ammenda da lire 200.000 a lire 2.000.000.

Art. 36.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*).

Se la manomissione o l'alterazione è resa possibile, o comunque agevolata, per colpa di chi ha in custodia la cosa, questi è punito con la multa da lire duecentocinquantamila a lire due milioni.

Art. 33.

Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 5, 7 e 12 della presente legge è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da lire due milioni a lire dieci milioni.

Art. 34.

Chiunque non presenta la denuncia prescritta dall'articolo 2 della presente legge è punito con la multa da lire cinquecentomila a lire due milioni.

La pena è dell'ammenda da lire centomila a lire cinquecentomila se la denuncia è presentata in ritardo rispetto al termine stabilito dallo stesso articolo 2 e comunque in data non successiva a quella di inizio della propria attività.

Qualora la denuncia contenga indicazioni inesatte si applica l'ammenda da lire centomila a lire cinquecentomila.

Art. 35.

Chiunque non tiene o tiene irregolarmente i registri prescritti dall'Amministrazione finanziaria o si rifiuta di presentarli è punito con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milione e cinquecentomila.

Art. 36.

Il fabbricante che omette o ritarda di effettuare, entro i termini prescritti, il pagamento del diritto di licenza di cui all'articolo 3 della presente legge, è punito con l'ammenda pari a tre volte il diritto di licenza stesso, indipendentemente da ogni altra sanzione per l'esercizio abusivo della fabbrica.

(Segue: *Testo della Commissione*).

Art. 37.

Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 9 e 14 della presente legge è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da lire due milioni a lire dieci milioni.

Art. 38.

Chiunque non presenta la denuncia prescritta dall'articolo 2 della presente legge è punito con la ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni.

La pena è dell'ammenda da lire centomila a lire cinquecentomila se la denuncia è presentata in ritardo rispetto al termine stabilito dallo stesso articolo e comunque in data non successiva a quello dell'inizio della attività lavorativa dello stabilimento o reparto.

Qualora la denuncia contenga indicazioni inesatte si applica la ammenda da lire 50.000 a lire 500.000.

Art. 39.

Chiunque non tiene o tiene irregolarmente i registri prescritti dall'Amministrazione finanziaria, o si rifiuta di presentarli è punito con l'ammenda da lire 100.000 a lire 5.000.000.

Art. 40.

Il fabbricante che omette o ritarda di effettuare, entro i termini prescritti il pagamento della tassa di concessione governativa correlativa alle licenze di cui agli articoli tre, sei e sette della presente legge è punito con l'ammenda pari a tre volte la tassa, indipendentemente da ogni altra sanzione per l'esercizio abusivo della fabbrica.

(Segue: *Testo del Governo*).

Art. 37.

Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 11 della presente legge è punito con la multa da lire cinquecentomila a lire un milione.

Art. 38.

Chiunque omette di prestare, nel termine fissato dall'Amministrazione finanziaria, la cauzione prevista dal primo e secondo comma dell'articolo 14, è punito con l'ammenda da lire duecentomila a lire cinquecentomila.

Art. 39.

Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 16 è punito con la multa da lire cinquecentomila a lire tre milioni.

In caso di recidiva si applica, oltre la multa, la reclusione fino a sei mesi.

Art. 40.

Per le violazioni delle norme della presente legge, per le quali dalla legge stessa non è stabilita la pena, si applica l'ammenda da lire trecentomila a lire un milione e cinquecentomila.

Art. 41.

Le pene della multa e dell'ammenda non eseguite per insolvibilità del condannato si convertono, rispettivamente, nella reclusione e nell'arresto per non oltre sei mesi e, in caso di recidiva, per non oltre un anno, in deroga all'articolo 136 del Codice penale.

Art. 42.

Per la cognizione delle violazioni di natura fiscale previste dalla presente legge e per le relative norme di procedura si osservano

(Segue: *Testo della Commissione*).

Art. 41.

Chiunque contravviene alle disposizioni di cui all'articolo 18 della presente legge è punito con l'ammenda da lire 500.000 a lire 1.000.000.

In caso di recidiva si applica la multa da lire 1.000.000 a lire 10.000.000 e nei casi più gravi si applica la reclusione fino ad un anno.

Art. 42.

Chiunque omette di prestare nel termine fissato dalla Amministrazione finanziaria la cauzione prevista dal primo e dal secondo comma dell'articolo 16 è punito con la ammenda da lire 200.000 a lire 500.000.

Art. 39.

Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 18 è punito con la multa da lire cinquecentomila a lire tre milioni.

Identico.

Art. 43.

Identico.

Art. 44.

Identico.

Art. 45.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*).

le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

Art. 43.

La ripartizione dei proventi delle multe e delle ammende è effettuata secondo le norme della legge doganale 25 settembre 1940, numero 1424 e del relativo regolamento approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, numero 65 e successive modificazioni.

Il provento della confisca dei macchinari, delle materie prime e dei prodotti sequestrati è devoluto all'Erario.

Art. 44.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine, stabilite nell'articolo 1 della presente legge si applicano anche all'olio di oliva rettificato *B*, che, alla data dell'entrata in vigore della presente legge si trovi, in quantità superiore ad un quintale, nelle raffinerie o comunque e dovunque in possesso del fabbricante o di qualsiasi altro detentore anche in recinti, spazi e locali nei quali viene esercitata la vigilanza finanziaria, ed anche se viaggiante.

I detentori del prodotto di cui al precedente comma, entro dieci giorni dalla data suddetta, devono fare denuncia della quantità posseduta all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o alla Dogana, secondo le rispettive competenze.

L'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o la Dogana, ricevuta la denuncia, procede subito alla liquidazione dell'imposta dovuta e la notifica all'interessato. Questi, non oltre quindici giorni dalla predetta notificazione, deve provvedere al pagamento dell'imposta mediante versamento alla competente Sezione di tesoreria provinciale.

Sulle somme non versate entro il termine suddetto, è dovuta la indennità di mora prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo 25 novembre 1947, n. 1286.

(Segue: *Testo della Commissione*).

Art. 46.

Identico.

Art. 47.

L'imposta di fabbricazione stabilita nello articolo 1 della presente legge si applica anche all'olio di oliva rettificato ed all'olio di sanse d'oliva rettificato che, alla data della entrata in vigore della presente legge si trovi, in quantità superiore ad un quintale, nelle raffinerie o comunque e dovunque in possesso del fabbricante o di qualsiasi altro detentore anche in recinti, spazi e locali nei quali viene esercitata la vigilanza finanziaria, ed anche se viaggiante.

Identico.

Identico.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*).

Art. 45.

Chiunque omette di presentare la denuncia di cui all'articolo 44 oppure la presenta inesatta o in ritardo è punito con la pena pecuniaria dal doppio al decuplo dell'imposta dovuta.

La pena pecuniaria è ridotta ad 1/10 quando sia stata presentata regolare denuncia entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine stabilito dal precedente articolo.

Art. 46.

Chiunque, alla data di entrata in vigore della presente legge detiene, a qualsiasi titolo ed in qualunque luogo, oli fluidi commestibili diversi da quelli di oliva e di semi, deve farne denuncia, entro dieci giorni dalla data predetta, al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

L'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, ricevuta la denuncia, dispone, secondo le norme vigenti, per la denaturazione o per l'impiego sotto vigilanza continuativa fiscale dei prodotti denunciati.

Art. 47.

Chiunque omette di presentare la denuncia di cui all'articolo 46, oppure la presenta inesatta o in ritardo è punito con la multa da lire cinquecentomila a lire due milioni.

(Segue: *Testo della Commissione*).

Art. 48.

Chiunque omette di presentare la denuncia di cui all'articolo 47 oppure la presenta inesatta o in ritardo è punito con la pena pecuniaria dal doppio al decuplo dell'imposta dovuta.

Identico.

Art. 49.

Identico.

Art. 50.

Chiunque omette di presentare la denuncia di cui all'articolo 49, oppure la presenta inesatta o in ritardo è punito con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni.

Art. 51.

In caso di condanna per inadempienze alle norme stabilite dalla presente legge costituenti delitto deve essere ordinata la sospensione della licenza per un periodo non inferiore a cinque anni: nei casi di condanna per reati per i quali è comminata la pena della reclusione deve essere ordinato il ritiro definitivo della licenza.

Durante il periodo di sospensione della licenza di esercizio, non può essere rilasciata

(Segue: *Testo del Governo*).

Art. 48.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le norme contenute nel regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, nonchè nel relativo regolamento approvato con regio decreto 1° luglio 1926, numero 1361, e successive modificazioni.

(Segue: *Testo della Commissione*).

licenza per lo stesso stabilimento, esercizio o reparto. Nei casi di revoca della licenza non ne potrà essere rilasciata altra per lo stesso esercizio per un periodo di sei anni.

Art. 52.

Quando le infrazioni previste dalla presente legge riguardano quantitativi inferiori ad un quintale la pena è ridotta di un terzo; essa è ridotta ad un terzo quando le infrazioni riguardano quantitativi inferiori ai dieci chilogrammi.

Art. 53.

Le sentenze relative ad infrazioni alla presente legge ed i decreti penali di condanna devono essere affissi all'albo della Camera di Commercio, all'albo del Comune dove ha sede lo stabilimento principale del condannato e in quello della camera di Commercio e del Comune dove ha sede lo stabilimento in cui è avvenuta l'infrazione. Altro estratto deve pubblicarsi per almeno due volte in quotidiano diffuso nella regione alla quale il condannato appartiene da determinarsi dal Giudice che pronuncia la condanna od emana il decreto.

Art. 54.

Identico.

Art. 55.

Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano, in quanto applicabili, agli oli commestibili di oliva e di semi importati dall'estero.

(Segue: *Testo del Governo*).

Art. 49.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire cinquanta milioni alla quale si farà fronte con l'entrata derivante dall'applicazione dell'imposta di cui al precedente articolo 1.

Art. 50.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo della Commissione*).

Art. 56.

Per la attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 50.000.000 da iscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione delle spese del Ministero delle Finanze. A tale onere si farà fronte con una aliquota dell'entrata derivante dalla applicazione della imposta di cui al precedente articolo 1.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle relative variazioni di bilancio.

Art. 57.

Le norme di cui all'articolo 18 si applicano a partire dal 1° settembre successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 58.

Le disposizioni di cui all'articolo 20 si applicano dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Per gli stabilimenti esistenti alla data di applicazione dell'articolo 20 il Ministero delle finanze determinerà le norme cautelative per permettere che possa essere continuato l'uso delle reti di distribuzione esistenti per l'acqua e per il vapore.

Art. 59.

Chi alla data di entrata in vigore della presente legge esercita raffinerie, stabilimenti o reparti assoggettati ad obbligo di denuncia a sensi dell'articolo 2 deve presentare la denuncia dell'esercizio in atto con

(Segue: *Testo della Commissione*).

tutti gli elementi di cui al citato articolo entro giorni trenta dalla data di pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 60.

Per l'anno in corso alla data di entrata in vigore della presente legge il versamento del diritto di licenza di cui all'articolo 3 dovrà essere effettuato entro giorni quindici successivi alla data stessa e sarà valido per il rilascio della licenza con effetto dalla data di entrata in vigore della legge fino al 30 settembre dell'anno solare successivo.

Art. 61.

Le imprese soggette a licenza a' sensi dell'articolo 6 della presente legge e già esistenti alla data di entrata in vigore della stessa dovranno provvedere a munirsi della licenza entro un mese dalla data stessa. La licenza sarà valida fino al 30 settembre dell'anno solare successivo.

Art. 62.

Le imprese soggette a licenza a' sensi dell'articolo 7 della presente legge ed esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, dovranno munirsi della licenza entro un mese dalla data stessa e la licenza sarà valida fino a tutto l'anno solare successivo.

Art. 63.

Sono annullate tutte le disposizioni in contrasto con le norme di cui alla presente legge.